



Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani

(Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668)

Approvato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. _del _____

Sommario

PARTE PRIMA	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Ente competente alla determinazione dei corrispettivi del servizio ed articolazione tariffaria agli utenti	8
Art. 4 - Sistemi di misurazione puntuale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva	8
Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa corrispettiva	9
Art. 6 - Soggetti obbligati	10
Art. 7 - Obbligazione pecuniaria	11
PARTE SECONDA	11
METODO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA	11
TITOLO PRIMO - STRUTTURA E REGOLE GENERALI DEL MODELLO TARIFFARIO CORRISPETTIVO	12
Art. 8 - Metodo di determinazione della Tariffa Corrispettiva	12
Art. 9 - Determinazione della Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio	13
Art. 10 - Regole per la determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche	14
Art. 11 - Regole per la determinazione della superficie delle utenze non domestiche	15
Art. 12 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio	16
Art. 13 - Regole per la determinazione delle unità di accesso al servizio	17
Art. 14 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Raccolta	17
Art. 15 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Trattamento	18
TITOLO SECONDO - PARTICOLARI MODALITA' APPLICATIVE DELLE TARIFFE UNITARIE	19
Art. 16 - Riduzione per autocompostaggio	19
Art. 17 - Riduzioni per avvio a riciclo o recupero dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche	19
Art. 18 - Scuole	20
Art. 19 - Occupazioni temporanee e manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti	20
Art. 20 - Utenza stradale	22
Art. 21 - Utenza non domestica unica	22
Art. 22 - Utenza Mercatale	23
Art. 23 - Accesso e conferimento all'EcoCentro	23
Art. 24 - Servizi a domanda individuale a carattere occasionale (cd. extra-Tariffa)	23

Art. 25 - Quantificazioni tariffarie previste da norme di legge e ulteriori riduzioni ed esenzioni. 23

PARTE TERZA	24
RAPPORTI TRA GESTORE ED UTENTI	24
Art. 26 - Comunicazione obbligatoria	24
Art. 27 - Comunicazioni obbligatorie in casi particolari	25
Art. 28 - Controllo	26
Art. 29 - Riscossione ordinaria	27
Art. 30 - Riscossione Coattiva	27
Art. 31 - Interessi e spese	27
Art. 32 - Dilazioni del termine di pagamento e rateizzazioni di pagamento	28
Art. 33 - Rettifiche e rimborsi	28
PARTE QUARTA	29
SANZIONI E PENALI	29
Art. 34 - Sanzioni	29
Art. 35 - Penali	29
PARTE QUINTA	30
NORME TRANSITORIE	30
Art. 36 - Periodo transitorio	30
Art. 37 - Valori soglia di unità di servizio durante il periodo transitorio	30
Art. 38 - Utenza stradale	30
Art. 39 - Rifiuti assorbenti	30
Art. 40 - Regole speciali per il calcolo della Tariffa in sede di prima applicazione	31
PARTE SESTA	31
DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 41 - Contenzioso e autotutela	31
Art. 42 - Entrata in vigore	31
Art. 43 - Rinvio	31
PARTE SETTIMA	33
ALLEGATI	33
ALLEGATO 1 – STRUTTURA GENERALE DI CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE E DELLE TARIFFE ALL’UTENZA	33
ALLEGATO 2 – VALORI SOGLIA DI UNITA’ DI SERVIZIO.....	35

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 1, commi 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina l'applicazione della Tariffa avente natura corrispettiva per il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani: tale Tariffa ha natura di entrata patrimoniale di diritto pubblico e rispetta le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Tariffa corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della metodologia definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): sono pertanto fatti salvi i provvedimenti adottati da tale Autorità nell'esercizio delle competenze regolatorie previste dall'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Alla Tariffa corrispettiva sono applicate le imposte previste dalla normativa vigente, ossia:
 - a) il tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
 - b) in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, l'imposta sul valore aggiunto in conformità alla disciplina contenuta nel D.P.R. 633/1972.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
2. Nel prosieguo del presente Regolamento, pertanto, è da intendersi:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - c) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di Raccolta ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - d) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - e) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - f) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- g) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - h) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - i) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - j) **recupero di materia**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
 - k) **riciclaggio o riciclo**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - l) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - m) **rifiuto urbano residuo - RUR**: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e simili (EER 200301);
 - n) **misurazione puntuale**: determinazione del peso (pesatura diretta) o del volume (pesatura indiretta) della quantità di RUR, nonché di specifiche frazioni differenziate, conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - o) **rilevazione puntuale**: determinazione con sistemi semplificati rispetto alla pesatura diretta o indiretta della quantità di frazioni e/o flussi differenziati di rifiuti conferiti da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - p) **rilevazione ponderale o pesatura diretta**: misurazione della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza mediante la rilevazione diretta del peso;
 - q) **rilevazione volumetrica o pesatura indiretta**: misurazione della quantità di rifiuto conferita da ciascuna utenza mediante la rilevazione del volume e successiva attribuzione del peso mediante parametro di conversione Kpeso;
 - r) **utente**: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - s) **utenza**: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un utente;
 - t) **utenza aggregata**: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
 - u) **piano economico finanziario (PEF)**: documento elaborato ai sensi delle disposizioni dell'ARERA che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario.
3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni e denominazioni:
- a) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio;
 - b) **rifiuti urbani interni o rifiuti interni**: i rifiuti urbani prodotti all'interno delle utenze domestiche e non domestiche;
 - c) **rifiuti urbani esterni o rifiuti esterni**: i rifiuti urbani che si producono all'esterno delle utenze domestiche e non domestiche e per i quali sono istituiti ed organizzati servizi collettivi ed indivisibili di raccolta e gestione (es. rifiuti da abbandoni, cestini, spazzamento ecc.);
 - d) **rifiuti urbani domestici o rifiuti domestici**: i rifiuti interni prodotti dalle utenze domestiche, sia indifferenziati che da raccolta differenziata quali: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- e) **rifiuti urbani simili o rifiuti simili:** i rifiuti interni prodotti dalle utenze non domestiche, sia indifferenziati che da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- f) **entrate tariffarie:** corrispettivo complessivo annuale del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ammesso a riconoscimento tariffario in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente;
- g) **Gestore:** soggetto che, in quanto affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, esegue i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani applica e riscuote la Tariffa corrispettiva;
- h) **Servizio:** insieme delle attività e dei servizi che rientrano nel perimetro del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- i) **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- j) **utenze non domestiche:** utenze adibite o destinate ad usi diversi dalla civile abitazione;
- k) **unità immobiliare:** locali autonomi ed indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti in genere dal medesimo soggetto;
- l) **utenza condominiale:** particolare utenza aggregata che, nel rispetto del Regolamento tecnico di gestione del servizio, utilizza i contenitori condominiali o contenitori collettivi (ovverosia i contenitori dati in comodato ai quali possono conferire esclusivamente due o più utenze singole del condominio e che si configura come utenza aggregata ai sensi e per gli effetti del D.M. 20 aprile 2017);
- m) **utenza stradale:** particolare modalità di utilizzo del servizio pubblico da parte delle utenze che, nel rispetto del Regolamento tecnico di gestione del servizio, si servono dei contenitori stradali presenti nel territorio di riferimento. I relativi contenitori sono organizzati in isola stradale, ovverosia aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio pubblico, costituito per tutte le frazioni differenziate da contenitori (cassonetti e/o contenitori carrellati) di dimensioni adeguate posizionate e dimensionate dal Gestore. Per il conferimento del RUR le isole stradali devono in ogni caso essere dotate di contenitori ad accesso controllato e di sistemi di misurazione delle quantità;
- n) **Zona territoriale omogenea:** aree territoriali aventi caratteristiche fisiche, demografiche ed edilizie omogenee;
- o) **EcoCentro:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento;
- p) **standard di servizio:** organizzazione dei servizi, individuali (es. volumetria contenitori) e collettivi (es. intensità spazzamento, presenza di servizi aggiuntivi), differenziata in ragione della zona omogenea ove è ubicata l'utenza;
- q) **Matrice di Costo:** aggregazione omogenea dei costi di gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono riferiti a ordini di fruizione dei servizi distinti in base alla struttura degli stessi. Sono articolate in:
 - i. **Matrice di Costo per la Cura del Territorio:** sono compresi i costi di gestione riferiti alla fruizione minima e condivisa dei servizi atti a garantire l'esistenza del servizio universale, la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base del servizio all'utenza; inoltre, si aggregano in questa componente i costi per l'erogazione del servizio pubblico di cui gode anche l'utenza per lo standard di servizio offerto nella gestione dei rifiuti esterni.
Nella Matrice di Costo per la Cura del Territorio rientrano i costi dei servizi collettivi quali la tutela del territorio, l'igiene urbana collettiva e la predisposizione di base dei servizi collettivi alle utenze, eventualmente differenziato in ragione dello standard di zona, nonché l'esercizio delle funzioni pubbliche necessarie a garantire l'accessibilità e l'universalità del servizio per la collettività di riferimento: tra essi lo spazzamento, lo svuotamento dei cestini, gli abbandoni di rifiuti, il rifiuto vegetale degli spazi verdi di uso pubblico e degli impianti sportivi pubblici, il funzionamento dell'ente di governo e dell'autorità nazionale di regolazione del servizio;

- ii. **Matrice di Costo di Accesso al Servizio:** sono compresi i costi di gestione riferiti alle attività che permettono la fruizione del proprio servizio da parte di un'utenza, sia per servizi specifici individuali sia per servizi rivolti a un complesso di utenze, eventualmente differenziati in ragione dello standard di zona. Sono compresi i costi di attivazione dei servizi alla singola utenza, mediante mezzi, strumenti e attrezzature specifiche, attraverso i quali l'utente può utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani;
 - iii. **Matrice di Costo di Raccolta:** sono compresi i costi di gestione collegati alla gestione dei flussi dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza, raccolti e successivamente trasportati per l'avvio a recupero o smaltimento; comprende altresì, in detrazione ai costi, i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - iv. **Matrice di Costo di Trattamento:** sono compresi i costi di gestione collegati alla gestione dei flussi di rifiuti urbani derivanti dal trattamento per il recupero o lo smaltimento; comprende altresì, in detrazione ai costi, i proventi derivanti dalla vendita di materiali o energia derivanti dai rifiuti;
- r) **vettore di costo:** la parte dei costi di una matrice di costo che si riferisce in modo omogeneo a una specifica prestazione erogata in relazione a uno specifico flusso di servizio, di raccolta o di trattamento di una tipologia di rifiuti per la quale si deve calcolare una specifica tariffa unitaria a copertura del medesimo;
 - s) **flusso di rifiuti:** quantità di rifiuti gestita, riferita agli elementi dimensionali che la caratterizzano. Gli elementi dimensionali sono definiti e categorizzati in funzione del numero e della tipologia delle caratteristiche omogenee di gestione: area di riferimento, tipologia di rifiuti, modello di conferimento, tipologia del servizio, destinatari del servizio, tipizzazione delle attrezzature e grado di scelta a disposizione dell'utente;
 - t) **parte fissa:** sommatoria dei costi della Matrice di Costo per la Cura del Territorio e della Matrice di Costo di Accesso al Servizio, determinate in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente;
 - u) **parte variabile:** sommatoria dei costi della Matrici di Costo di Raccolta e della Matrice di Costo di Trattamento, determinate in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente;
 - v) **tariffa:** corrispettivo annuale del Servizio a carico di ciascuna utenza determinato in sede di Assemblea di Bacino;
 - w) **tariffa unitaria:** il prezzo per le unità di utilizzo, di godimento, di prodotto di rifiuto, erogate dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio di Bacino in conformità alle regole e alle determinazioni di ARERA;
 - x) **quota fissa:** parte del corrispettivo annuale del Servizio dovuto da una utenza, derivante dalla parte fissa dei costi di gestione, calcolata mediante applicazione delle tariffe unitarie approvate alle unità di utilizzo, godimento e consumo riferite alla medesima utenza;
 - y) **quota variabile:** parte del corrispettivo annuale del Servizio dovuto da una utenza, derivante dalla parte variabile dei costi di gestione, calcolata mediante applicazione delle tariffe unitarie approvate alle unità di utilizzo, godimento e consumo riferite alla medesima utenza.
 - z) **presa:** singolo svuotamento del bidone/contenitore/sacco/limitatore volumetrico, effettuato nell'ambito della raccolta effettuata dagli addetti preposti;
 - aa) **servizi a domanda individuale ordinari:** servizi predisposti in modo continuativo dal Gestore, quali ad esempio i servizi Equo Verde, raccolta domiciliare RAEE e ingombranti;
 - bb) **servizi a domanda individuale a carattere occasionale:** servizi a domanda individuale di cui all'art. 24 del presente regolamento;
 - cc) **piano d'ambito:** il Piano rifiuti urbani del Bacino Rovigo approvato con delibera dell'Assemblea di bacino n. 8 del 18/09/2020;
 - dd) **utenze domestiche tenute a disposizione:** abitazioni predisposte all'uso ma non abitate o utilizzate, neppure in via temporanea;
 - ee) **seconde case:** abitazioni utilizzate temporaneamente e/o di uso stagionale.

Art. 3 - Ente competente alla determinazione dei corrispettivi del servizio ed articolazione tariffaria agli utenti

1. Ai sensi della normativa nazionale (art. 3-bis, comma 1-bis del Decreto Legge n. 138/2011), regionale (art. 3, comma 6, lettera e, legge regionale n. 52/2012 – Piano Regionale Rifiuti Urbani, art. 24 Normativa di Piano, approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022) le funzioni di determinazione delle tariffe all'utenza sono esercitate dal Consiglio di Bacino di Rovigo, quale ente di governo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino territoriale ottimale denominato "ROVIGO" [ADRIA, ARIANO NEL POLESINE, ARQUA' POLESINE, BADIA POLESINE, BAGNOLO PO, BERGANTINO, BOSARO, CALTO, CANARO, CANDA, CASTELGUGLIELMO, CASTELMASSA, CASTELNOVO BARIANO, CENESELLI, CEREGNANO, CORBOLA, COSTA DI ROVIGO, CRESPINO, FICAROLO, FIESSO UMBERTIANO, FRASSINELLE, FRATTA POLESINE, GAIBA, GAVELLO, GIACCIANO CON BARUCHELLA, GUARDA VENETA, LENDINARA, LOREO, LUSIA, MELARA, OCCHIOBELLO, PAPOZZE, PETTORAZZA GRIMANI, PINCARA, POLESILLA, PONTECCHIO, PORTO TOLLE, PORTO VIRO, ROSOLINA, ROVIGO, SALARA, SAN BELLINO, SAN MARTINO DI VENEZZE, STIENTA, TAGLIO DI PO, TRECENTA, VILLADOSE, VILLAMARZANA, VILLANOVA DEL GHEBBO, VILLANOVA MARCHESANA].
2. Il Consiglio di Bacino di Rovigo si configura altresì come Ente territorialmente competente ai sensi della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti (MTR) definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Il corrispettivo del Servizio da finanziare attraverso la tariffa corrispettiva è annualmente determinato mediante la predisposizione del Piano finanziario in conformità alla normativa vigente e secondo la metodologia regolatoria definita da ARERA (MTR) *pro tempore* vigente. Tale Piano assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del Servizio.
4. Le tariffe agli utenti sono approvate annualmente dal Consiglio di Bacino di Rovigo con deliberazione assunta entro il termine fissato dalla legge. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe agli utenti entro tale termine, s'intendono prorogate le tariffe in vigore secondo la metodologia regolatoria definita da ARERA (MTR) *pro tempore* vigente.
5. La determinazione delle tariffe agli utenti è effettuata secondo i seguenti principi:
 - a) un livello di imposizione tariffaria unico ed unitario a livello di Bacino ottimale (tariffa base);
 - b) la definizione ed applicazione di tariffe aggiuntive, comunali e/o di Bacino, per servizi diversi rispetto agli standard ordinari;
 - c) in via transitoria, ossia fino all'attuazione delle prescrizioni del Piano d'ambito, nel caso in cui sia possibile per il comune mantenere livelli standard di servizio inferiori, è facoltà del comune richiedere, in alternativa allo standard di servizio, altri servizi di valore equivalente previsti tra quelli offerti dal Gestore.

Art. 4 - Sistemi di misurazione puntuale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva di cui al presente Regolamento è applicata e riscossa dal Gestore nei Comuni che partecipano al Consiglio di Bacino di Rovigo mediante sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti.
2. La Tariffa corrispettiva e i sistemi di misurazione puntuale applicati nei Comuni che partecipano al Consiglio di Bacino di Rovigo sono conformi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*".
3. A tal fine il Gestore si impegna a garantire e implementare in conformità con il Piano d'Ambito vigente un sistema di raccolta domiciliare di tutte le principali frazioni di rifiuto - umido, carta e cartone, vetro, plastica-metalli, vegetale, rifiuto urbano residuo - che consenta di:

- a) identificare l'utente conferente;
 - b) registrare i conferimenti dei rifiuti oggetto di quantificazione di ciascuna utenza;
 - c) misurare in modo diretto (pesatura) o indiretto (volume) le quantità conferite da ciascuna utenza, singola o aggregata, delle frazioni rilevanti ai fini tariffari; per alcuni particolari servizi, caratterizzati da residualità e omogeneità delle unità elementari di utilizzo o consumo del servizio, il volume o il peso possono corrispondere a unità di numerosità;
 - d) commisurare la Quota Variabile, come articolata dal presente Regolamento, alla quantità, qualità e servizio erogato a ciascuna utenza.
4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica ovvero in caso di perdita e/o danno totale o parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti conferiti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti dalla stessa effettuati nel periodo precedente o successivo, oppure sui dati medi statistici riferiti alla medesima tipologia di utenza.
 5. La quantificazione dei rifiuti mediante rilevazione volumetrica è calcolata, in conformità al Decreto Ministeriale 20 aprile 2017, in relazione ai volumi complessivi svuotati e al relativo peso specifico. Il peso specifico da utilizzare per la conversione del volume in peso è effettuato a consuntivo, per il periodo considerato, mediante il rapporto fra il peso effettivo del rifiuto residuo provenienti dal flusso di raccolta e il volume complessivo dei vuotamenti ai quali attribuire il peso da addebitare agli utenti.
 6. In caso di significativo scostamento fra le quantità previste in sede di determinazione delle tariffe e quelle riscontrate a consuntivo, il peso specifico ovvero la quantità di riferimento possono essere determinati in via amministrativa dal Consiglio di Bacino nella misura che assicuri il ricavo definito con l'approvazione delle tariffe.

Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa corrispettiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, il presupposto della Tariffa corrispettiva è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per contro, non integrano tale presupposto le aree scoperte pertinenti o accessorie ai locali di cui al periodo precedente, non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile (es: androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo, ecc.) che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia stato attivato anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, salvo che tale attivazione sia stata disposta in adempimento di un obbligo di legge.
3. La Tariffa corrispettiva è dovuta anche in caso di possesso o detenzione temporanea, ossia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello stesso anno solare, di locali od aree sia private che pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio: per tali utenze temporanee la tariffa è determinata secondo le regole stabilite nei successivi articoli 19 e 22.
4. Sono esclusi dal pagamento della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo del ritiro da parte del Gestore dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
5. Non sono oggetto del pagamento della Tariffa, risultando in obiettive e continuative condizioni di non utilizzo ovvero in ragione del particolare uso cui sono destinate, le seguenti superfici:
 - a) le unità immobiliari (sia domestiche sia non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e rileva limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni in parola;
 - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;

- c) le unità immobiliari ove non si abbia di regola la presenza umana, quali a titolo esemplificativo cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici ecc.;
 - d) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti;
 - e) le aree scoperte adibite a parcheggi aventi carattere pertinenziale.
6. L'onere di comunicare e comprovare la sussistenza dei casi di esclusione dal presupposto normativo, in quanto eccezione alla presunzione generale contenuta nell'art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, rimane a carico all'utente interessato: a tal fine l'utente deve dare apposita comunicazione al Gestore, allegando la documentazione attestante la sussistenza della condizione di esclusione ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000, nei termini e modalità di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
 7. La mancata utilizzazione del Servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva che, ricorrendone i presupposti di legge, viene comunque applicata in conformità alle regole di cui ai successivi articoli. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia del comodato, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per la raccolta dei rifiuti.

Art. 6 - Soggetti obbligati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013, sono obbligati al pagamento della Tariffa coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (interni e/o esterni), con vincolo di solidarietà (art. 1292 codice civile) tra i componenti del nucleo familiare ovvero tra coloro che usano in comune i predetti locali e/o le aree. Per le utenze domestiche tenute a disposizione e le seconde case il vincolo di solidarietà opera tra i componenti del nucleo familiare dell'abitazione principale e/o di residenza, ancorché posta in altro Comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di riscossione, sia volontaria che coattiva, della Tariffa.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Il soggetto obbligato in via principale al pagamento della Tariffa è di regola individuato:
 - per le utenze domestiche nella persona che ha sottoscritto la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza o, in mancanza di tale comunicazione, nell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe comunale;
 - per le utenze non domestiche nella persona che, avendo i poteri di rappresentanza, ha delegato la sottoscrizione o sottoscritto direttamente la comunicazione/scheda di attivazione dell'utenza o, in mancanza di tale comunicazione, nella persona fisica titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, e per i comitati o associazioni non riconosciute, anche prive di Codice Fiscale, nelle persone fisiche che li rappresentano o li dirigono.Rimangono altresì obbligati in via solidale tutti i soggetti di cui al comma 1.
4. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie, chiaramente distinguibile, utilizzata a tal scopo: per il calcolo di tale ultima superficie rileva esclusivamente la superficie utilizzata per l'esercizio dell'attività economica o professionale.
5. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, la Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di ogni soggetto che possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative ad uso esclusivo.
6. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pagamento della Tariffa corrispettiva per le superfici comuni ed è responsabile per il pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del centro o il soggetto che gestisce i servizi comuni sono, inoltre, tenuti a presentare, nei termini di cui

all'articolo 26 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori di locali e di aree scoperte operative del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.

7. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è tenuto al pagamento della Tariffa per le superfici comuni ed è responsabile del pagamento della Tariffa per le parti in uso esclusivo.
8. Per i locali ad uso abitativo affittati, dati in uso o comunque utilizzati da terzi per periodi non superiori a 183 giorni, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
9. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva (come ad esempio: alloggi turistici, case per vacanza, B&B, Airbnb, ecc.) si configurano:
 - a) come utenze non domestiche se esercitate in forma imprenditoriale;
 - b) come utenze domestiche se esercitate in forma non imprenditoriale.
10. Nel caso di sub-locazione o sub-concessione a qualsiasi titolo di locali e/o aree, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale.
11. Agli effetti del presente Regolamento qualsiasi accordo verbale o contratto avente ad oggetto la traslazione dell'obbligo di pagare la Tariffa è nullo e, comunque, privo di effetti.
12. È altresì tenuto al pagamento della Tariffa, anche a titolo di penale, il soggetto che abbia conferito rifiuti speciali al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 188 D.lgs. 152/2006. In tale ipotesi sono inoltre fatte salve le sanzioni di legge (art. 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) nonché, ove ne ricorrano i presupposti, anche quelle per infedele dichiarazione.
13. Ferme eventuali discipline specifiche di ARERA o altre Autorità, il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha facoltà di sostituirsi, in tutto o in parte, nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato.

Art. 7 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria (art. 1, comma 650, della Legge 147/2013) ed è determinata in giorni secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento. Tale obbligazione si prescrive nel termine di 5 (cinque) anni.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto di legge per l'attivazione del servizio rifiuti (inizio del possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani), o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il conferimento dei rifiuti e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la volturazione o la restituzione dei contenitori utilizzati. In caso di mancata o ritardata restituzione dei contenitori, l'obbligazione pecuniaria si protrae alle annualità successive e fino all'effettiva restituzione dei contenitori, anche a titolo di penale, relativamente alla tariffa di Accesso al Servizio, oltre all'eventuale quota variabile.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza priva di servizi, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b) dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.

PARTE SECONDA METODO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

TITOLO PRIMO - STRUTTURA E REGOLE GENERALI DEL MODELLO TARIFFARIO CORRISPETTIVO

Art. 8 - Metodo di determinazione della Tariffa Corrispettiva

1. Il modello di Tariffa Corrispettiva adottato dal Consiglio di Bacino di Rovigo attraverso la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, o semplicemente Tariffa Puntuale, è caratterizzato dagli elementi strutturali di cui al presente articolo, che contribuiscono alla determinazione del Piano Economico Finanziario e alla articolazione tariffaria all'utenza.
2. La strutturazione del Piano Economico Finanziario è determinata secondo le disposizioni dell'Autorità Nazionale di Regolazione ARERA. L'articolazione in Matrici di Costo e, ove occorra, in Vettori di Costo, dalle quali discendono le relative Tariffe Unitarie ha la finalità di attribuire agli utenti i costi secondo il diverso grado di godimento del servizio erogato.
3. Le Matrici di Costo, come definite nel precedente articolo 2, sono articolate in:
 - a) Matrice di Costo per la Cura del Territorio;
 - b) Matrice di Costo di Accesso al Servizio;
 - c) Matrice di Costo di Raccolta;
 - d) Matrice di Costo di Trattamento.
4. Le Matrici di Costo per la Cura del Territorio e di Accesso al Servizio costituiscono la Parte dei costi denominata Fissa ai sensi del Metodo Tariffario Arera, mentre le Matrici di Costo di Raccolta e Trattamento costituiscono la Parte denominata Variabile dal medesimo Metodo Tariffario.
5. L'identificazione di un Vettore di Costo - e la sua distinzione dalla Matrice di Costo cui appartiene - è necessaria qualora dallo stesso si debba generare una specifica Tariffa Unitaria a copertura - anche parziale - di tali costi.
6. Al fine della attribuzione delle Matrici di Costo e/o Vettori di Costo ai flussi di servizio omogenei, si procede preliminarmente con l'individuazione dei flussi ai quali associare i Costi. Le Matrici di Costo non riconducibili a un flusso omogeneo, sono attribuiti alle diverse tipologie di utenze cui si riferiscono mediante criteri razionali di ripartizione, quali: la quantità di rifiuti prodotti, il rapporto equivalente fra le dotazioni di servizio a disposizione, il numero di utenze, gli standard di servizio.
7. La determinazione delle Tariffe Unitarie è effettuata mediante l'utilizzo di algoritmi di calcolo e specifici parametri distributivi per la ripartizione delle Matrici di Costo e/o dei Vettori di Costo. Gli algoritmi di calcolo sono riportati negli allegati al presente Regolamento.
8. Le Tariffe Unitarie assumono la medesima denominazione delle Matrici di Costo o dei Vettori di Costo da cui discendono:
 - a) Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio;
 - b) Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio;
 - c) Tariffa Unitaria di Raccolta;
 - d) Tariffa Unitaria di Trattamento,riferibili, ove occorra, alla denominazione del vettore del servizio specifico.
9. La Tariffa Unitaria di Trattamento, diversamente dalle altre Tariffe Unitarie, può assumere anche valori di segno negativo, costituendo così una Tariffa Unitaria Premiale, al fine di incentivare le frazioni da avviare a recupero di materia mediante una modulazione Regressiva della Tariffa all'utente.
10. La Tariffa all'utenza è pertanto determinata applicando le Tariffe Unitarie alle unità di utilizzo e/o godimento del servizio, rifiuto o volume erogato alla singola utenza domestica o non domestica.
11. Alle pertinenti quantità, sulle quali applicare le Tariffe Unitarie, il Consiglio di Bacino di Rovigo istituisce i Valori Soglia seguenti:
 - a) Soglia Minima: unità minime di servizio e di consumo minimo essenziale attribuito all'utenza, al fine di tener conto del godimento di servizi di base a costo non nullo, anche ai sensi dell'art. 9 comma I del D.M. Ambiente 20 aprile 2017 (ovvero i servizi messi a disposizione dell'utenza ancorché non utilizzati), applicando così una corrispondente Tariffa Unitaria;

- b) Soglia Massima: unità massime di servizio e di consumo al fine di consentire la fruizione di servizi incentivati senza l'applicazione di una corrispondente Tariffa Unitaria entro il valore soglia massimo individuato.
12. La determinazione dei Valori Soglia è ispirata ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti indicati nella normativa europea e nazionale e, in particolare, è finalizzata a incentivare la prevenzione della produzione dei rifiuti e dell'avvio prioritario al recupero di materia. Pertanto, i Valori di Soglia Minima sono istituiti per i flussi di servizio riferiti alla frazione del rifiuto urbano residuo, mentre i Valori di Soglia Massima sono riservati ai flussi di servizio avviati a recupero di materia. Nel caso di servizi opzionali, attivabili su richiesta dell'utenza e aggiuntivi rispetto al servizio di base, il Valore Soglia Massima è pari a zero.
13. Per i medesimi principi indicati al comma precedente, in linea generale si assume un modello di redistribuzione dei costi orientato, nel quale il Vettore di Costo che contiene i costi per la gestione della frazione di rifiuto urbano residuo incorpora anche i costi non coperti dai Vettori di Costo per servizi riferiti ad altre frazioni di rifiuti avviati a recupero di materia. Specularmente, i Vettori di Costo che contengono i costi riferiti a una frazione o flusso omogeneo di rifiuti urbani avviato a riciclo, per il quale si debba calcolare la relativa Tariffa Unitaria, non devono contenere costi riferiti alla gestione di altri flussi di rifiuti.
14. Inoltre, la priorità, nonché la finalità di incentivazione, nella istituzione e articolazione di Tariffe Unitarie, soddisfa la seguente gerarchia:
1. Tariffe Unitarie per la frazione di rifiuti urbani residua e non differenziata;
 2. Tariffe Unitarie per i servizi opzionali e aggiuntivi all'utenza;
 3. Tariffe Unitarie per le frazioni riciclabili.
15. I sistemi di quantificazione dei rifiuti prodotti e conferiti dall'utenza adottati dal Consiglio di Bacino di Rovigo sono:
- a) volumetrici, sulla base della capacità nominale dei contenitori o del volume standard di servizio;
 - b) ponderali, attraverso la pesatura diretta della massa dei rifiuti;
 - c) di numerosità, conteggiando le unità di servizio erogate.
16. Il modello Tariffario del Consiglio di Bacino di Rovigo prevede la misurazione progressiva, continua e lineare, di almeno la frazione del rifiuto urbano residuo (EER 200301), associata all'utenza, e l'applicazione della relativa Tariffa Unitaria; inoltre è prevista la misurazione della quantità di altre frazioni dei rifiuti urbani conferite dagli utenti, anche con metodi semplificati quali le misure discrete o "flat" di cui al presente Regolamento e l'applicazione della relativa Tariffa Unitaria.
17. È facoltà del Consiglio di Bacino individuare un Vettore di Costo di Raccolta e di Trattamento onnicomprensivo dei costi di raccolta dei rifiuti differenziati, comprimibile o annullabile per effetto dell'imputazione in detrazione dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. I costi rappresentati da tale vettore di costo possono essere, altresì, allocati nei costi residui del rifiuto urbano residuo. La Tariffa Unitaria di Raccolta e di Trattamento delle raccolte differenziate tiene conto dello standard del servizio di raccolta richiesto e/o usufruito dall'utenza e può essere discreta o flat.
18. Per i servizi a domanda individuale ordinari e per le fattispecie disciplinate nella Parte Seconda, Titolo Secondo del presente Regolamento, è facoltà del Consiglio di Bacino unificare tutte o solo alcune delle matrici di costo e/o vettori di costo di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo al fine di determinare una tariffa aggregata di natura flat.
19. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini della definizione delle Tariffe di Accesso al Servizio, di Raccolta e di Trattamento dei rifiuti differenziati, può farsi riferimento allo standard di volume o di servizio obbligatorio minimo garantito alle varie categorie di utenze.
20. Dall'applicazione delle Tariffe Unitarie, in base alle rilevazioni compiute con i sistemi di misurazione puntuale, è quantificata la Quota Fissa e la Quota Variabile alla singola Utenza - secondo l'articolazione quadrimomia delle medesime - oggetto di richiesta di pagamento.

Art. 9 - Determinazione della Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio

1. La Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti la compartecipazione condivisa al godimento di ciascuna utenza ai servizi compresi nella relativa Matrice di Costo (spazzamento, pulizia cestini, abbandoni ecc.).
2. La Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio è determinata secondo i seguenti parametri distributivi:
 - a) per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare determinato secondo le regole di cui al successivo articolo 10;
 - b) per le utenze non domestiche, in relazione alla superficie complessiva dell'utenza occupata determinata secondo le regole di cui al successivo articolo 11.
3. Le curve distributive sono definite tenendo conto del principio di partecipazione non linearmente proporzionale, attenuando la variazione delle Tariffe Unitarie al crescere del parametro distributivo attribuito all'utenza. A tal fine sono definite:
 - i. per le utenze domestiche, secondo una graduazione fra 1 e maggiore o uguale a 6 componenti del nucleo familiare con progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere dei componenti;
 - ii. per le utenze non domestiche, secondo un numero minimo di 5 classi dimensionali con progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere della superficie dell'utenza.
4. Nessun valore della Tariffa Unitaria potrà assumere proporzione lineare diretta al variare del parametro distributivo (componenti, superfici), né tantomeno assumere valori sproporzionali crescenti. Le Tariffe all'utenza dovranno tendere a una curva rappresentata dalla funzione riportata in allegato I.
5. La determinazione dei coefficienti di adattamento dei parametri distributivi è definita in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale all'utenza secondo le regole sopra riportate. La numerosità e l'ampiezza delle classi di superfici di cui al precedente comma 2, lettera b), sono determinate analogamente, con facoltà di definizione di una funzione tariffaria continua adattando la superficie dell'utenza secondo l'esponente della funzione della curva ideale.

Art. 10 - Regole per la determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche

1. Per la definizione della Tariffa per la Cura del Territorio alle utenze domestiche il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato come segue:
 - a) per i nuclei residenti nei comuni del Consiglio di Bacino Rovigo nei quali si applica la Tariffa avente natura corrispettiva, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) per i nuclei non residenti nei comuni del Consiglio di Bacino Rovigo nei quali si applica la Tariffa avente natura corrispettiva, si fa riferimento al numero risultante dalla comunicazione obbligatoria di attivazione/variazione dell'utenza di cui al successivo articolo 26. In assenza della predetta comunicazione si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone;
 - c) in ogni caso viene conteggiato nel nucleo familiare l'eventuale convivenza di persone non residenti e/o non domiciliate nel comune: è fatto pertanto obbligo di dichiarare tale circostanza nella comunicazione obbligatoria di attivazione/variazione dell'utenza secondo quanto previsto dal successivo articolo 26;
 - d) per le utenze domestiche tenute a disposizione, anche di/con soggetti iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (uno) persona;
 - e) per le seconde case, tenuto conto del valore medio dei componenti dei nuclei familiari del territorio, si considera un numero di occupanti pari a n. 2 (due) persone;
 - f) i nuclei familiari che, in base alle risultanze dell'anagrafe, risultano presenti nella stessa utenza possono essere considerati, su richiesta sottoscritta da chi sarà l'intestatario, ai fini della Tariffa, come un unico nucleo familiare il cui numero di componenti è dato dalla somma dei componenti dei singoli nuclei: gli intestatari dei singoli nuclei rimangono solidalmente tenuti alla presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio ed al pagamento della Tariffa;

In fase di prima applicazione del presente Regolamento si utilizza il dato presente nei database TARI forniti dai Comuni, con onere delle utenze di comunicare gli aggiornamenti di cui alle ipotesi b), c), d) ed e). Relativamente alla distinzione tra case tenute a disposizione e seconde case, ove tale informazione non emerga dai database forniti dai Comuni, si presume che si tratti di seconde case salva diversa comunicazione dell'utente. In tali ipotesi il termine per la comunicazione di variazione di cui all'articolo 26 del presente Regolamento decorre dalla data scadenza di pagamento della fattura.

2. Nella determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati altrove per un periodo certo di almeno 6 mesi continuativi:
 - a. per cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria);
 - b. permanenza in casa di riposo, case protette, comunità di recupero;
 - c. lavoratori e studenti domiciliati stabilmente altrove, previa presentazione di regolare contratto di affitto di durata superiore ai 6 mesi;
 - d. forze dell'ordine con obbligo di dimora in caserma;
 - e. utenti che attestino la non residenza con sentenze del tribunale;
 - f. domicilio all'estero.

L'onere della comunicazione ed autocertificazione e/o produzione documentale delle circostanze che giustificano e comprovano lo scostamento dalle risultanze anagrafiche rimane a carico dell'utenza che intende avvalersene nei termini previsti dal successivo articolo 26. Nei casi di cui ai punti c) ed f) del precedente elenco, se la documentazione prodotta a dimostrazione di domicilio diverso dalle risultanze anagrafiche ha una durata indeterminata l'esclusione dal computo sarà riconosciuta al massimo per un anno dalla data della richiesta e dovrà essere riproposta a cura dell'intestatario della comunicazione obbligatoria di anno in anno, pena la decadenza degli effetti della stessa.

3. L'ufficio anagrafe è tenuto a comunicare mensilmente al Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati sono tenuti a comunicare, con cadenza concordata, al Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione e riscossione della tariffa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, nuove urbanizzazioni, ecc.), anche mettendo a disposizione del Gestore, senza oneri aggiuntivi, i dati e/o gli accessi alle banche dati proprie o di soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Siatel-PuntoFisco, Sister). Al Consiglio di Bacino sono riconosciute le medesime facoltà del Gestore, potendo, altresì, agire in rappresentanza dei comuni associati per l'ottenimento di abilitazioni a banche dati e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni e quelle del Gestore.
4. Alle utenze domestiche in cui è esercitata in forma non imprenditoriale un'attività ricettiva è applicata una tariffa per la Cura del Territorio aggiuntiva determinata in sede di approvazione delle tariffe all'utenza. Al fine della determinazione di tale tariffa si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per ogni locale dell'unità immobiliare destinato a camera per gli ospiti. In sede di attivazione e successive variazioni dell'utenza, l'utente ha l'onere di indicare i locali destinati all'attività ricettiva e, in assenza o in caso di incongruità del dato, verrà conteggiato ai fini della tariffa aggiuntiva ogni locale dell'unità immobiliare.

Art. 11 - Regole per la determinazione della superficie delle utenze non domestiche

1. Per l'attribuzione della Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio alle utenze non domestiche la superficie dell'utenza è determinata secondo le regole che seguono:
 - a) rileva la superficie calpestabile complessiva dell'utenza, comprensiva di tutti i vani comunque denominati (principali e accessori) esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
 - b) a tal fine si fa riferimento ai dati risultanti dalla visura catastale dell'immobile in cui ha sede l'utenza quali comunicati in sede di attivazione dell'utenza o di successive comunicazioni come previsto dal successivo articolo 26;
 - c) le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato;

- d) in caso di mancata comunicazione da parte dell'utente, il Gestore procede alla determinazione in via presuntiva secondo le disposizioni contenute negli articoli 2727-2729 del Codice Civile;
- e) nell'ipotesi in cui non sussistano criteri oggettivi per determinare la superficie rilevante (es. cimiteri) il Gestore assegna d'ufficio all'utenza la 1^a classe di superficie.
2. Al fine del computo della superficie non rilevano:
- le superfici adibite a culto in senso stretto, ossia le aree dell'unità immobiliare adibite esclusivamente alla venerazione della divinità e allo svolgimento delle funzioni religiose. Alle superfici adibite ad attività diverse da quelle costituenti culto in senso stretto (a titolo esemplificativo, cura delle anime, formazione dei religiosi, scopi missionari, catechesi) è assegnata la 1^a classe di superficie. Le superfici adibite, invece, anche ad altri usi oltre ai precedenti (uso promiscuo) sono considerate con le regole ordinarie ai fini della determinazione della classe di superficie;
 - le parti di impianti sportivi e palestre strettamente adibite alla pratica agonistico-sportiva;
 - le superfici delle unità immobiliari adibite a pertinenze agricole, ad esclusione delle aree commerciali e amministrative.
3. Relativamente alle aree coperte e scoperte adibite a servizi di parcheggio a pagamento delimitate (con accesso mediante sbarra o altro) e presidiate non rilevano le aree di manovra.
4. Alle attività professionali non aventi carattere intellettuale svolte al di fuori dell'utenza e che producono rifiuti (es. manutenzioni, pulizie, sgomberi, giardinaggio, installazione di impianti elettrici o idraulici, ecc.) quando non sia possibile determinare una superficie ai sensi dei commi che precedono, è assegnata d'ufficio la 1^a classe di superficie.
5. La curva tariffaria è determinata al fine di tenere già conto delle superfici delle aree produttive artigianali o industriali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della Legge 147/2013. Essa si basa sulla rimodulazione della superficie totale in maniera progressivamente decrescente, nonché la determinazione di una superficie oltre la quale vi è invarianza di Tariffa per la Cura del Territorio. Gli utenti interessati, in sede di attivazione dell'utenza o successivamente, possono fare istanza di verifica/rettifica della classe di superficie di appartenenza allegando idonea documentazione riportante le aree di cui al presente comma e la documentazione che certifichi la produzione di rifiuti speciali. In tale ipotesi, l'utenza potrà essere riclassificata in una classe di superficie inferiore (al massimo due) secondo i seguenti criteri di attribuzione:
- data la Tariffa per la Cura del Territorio per la classe X di appartenenza sulla superficie complessiva, T_{Cx} ;
 - data la Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio assunta come lineare dall'origine della curva al valore della superficie mediana dei dati della prima classe di superficie, T_{UCL} . La T_{UCL} viene determinata in sede di prima applicazione del presente Regolamento e per gli anni successivi viene indicizzata al parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe (ρ) di cui ai PEF determinati secondo il MTR Arera *pro tempore* vigente;
 - data la Tariffa per la Cura del Territorio Lineare T_{CL} calcolata per l'utenza richiedente come il prodotto tra superficie S e T_{UCL} :

$$\begin{aligned} \text{se } T_{CL} > T_{Cx} &\rightarrow T_{Ci} = T_{Cx} \\ \text{se } T_{CL} < T_{Cx} &\rightarrow T_{Ci} = T_{Cy} \mid T_{Cy} \leq T_{CL} \text{ con } y \geq x-2 \end{aligned}$$

6. Gli utenti di cui al comma precedente che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti simili, in considerazione del contributo al contenimento dei costi del servizio pubblico svolto (relativamente alle frazioni riciclabili) dai corrispettivi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dai ricavi per la cessione sul libero mercato dei rifiuti riciclabili, possono richiedere l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella assegnabile con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio

1. La Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti l'incidenza della Matrice/Vettore di Costo di strutturazione del servizio e della sua potenziale fruizione da parte dell'utenza.
2. A tal fine si fa riferimento al numero e alla potenzialità dei vari servizi a disposizione della singola utenza: il parametro distributivo utilizzato è il volume dei contenitori in dotazione all'utenza o il volume standard di erogazione unitario di ciascun servizio a disposizione, adattato attraverso coefficienti che tengono conto delle diverse tipologie e volume di contenitori assegnabili all'utenza.
3. Le curve distributive sono definite tenendo conto del principio di andamento del costo non linearmente proporzionale, attenuando la variazione delle Tariffe Unitarie al crescere del parametro distributivo attribuito al volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione dell'utenza.
4. A tal fine sono definite in base alle dotazioni volumetriche dei contenitori standard messi a disposizione, secondo un andamento che sia basato sulla progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere del volume di servizio messo a disposizione dell'utenza.
5. Nessun valore della Tariffa Unitaria potrà assumere proporzione lineare diretta al variare del volume, né tantomeno assumere valori sproporzionali crescenti. Le Tariffe all'utenza per ciascun servizio dovranno tendere a una curva rappresentata dalla funzione di cui all'allegato 1.
6. La determinazione dei coefficienti di adattamento dei parametri distributivi è definita in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale secondo le regole sopra riportate.
7. Sulle unità di servizio sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 2. Le soglie possono essere modificate dall'Assemblea di Bacino anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.

Art. 13 - Regole per la determinazione delle unità di accesso al servizio

1. Per l'attribuzione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio, le unità di servizio sono determinate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) l'attribuzione della tipologia del servizio attivato è effettuata con riferimento al servizio richiesto in fase di attivazione dell'utenza o successivamente, effettivamente consegnato o a disposizione dell'utenza, come risultanti dalla comunicazione (o scheda) di attivazione, variazione o cessazione del servizio e dell'utenza;
 - b) l'articolazione della Tariffa di Accesso al Servizio è funzione dei volumi dei contenitori, intesi come volumi nominali standard predefiniti di capacità dei contenitori stessi. I volumi per servizi a disposizione presso Il Centro Raccolta Differenziata o i volumi di conferimento dei servizi di raccolta a mano del cartone e degli imballaggi in plastica, sono definiti come capacità massima di conferimento unitario;
 - c) le tipologie dei servizi attivabili dall'utenza sono riferite a standard di servizio definite dal Regolamento tecnico di gestione e non sono arbitrariamente definibili dall'utenza;
 - d) i contenitori smarriti o rubati privi della dichiarazione/denuncia dell'utente concorrono a formare la Tariffa di Accesso al Servizio;
 - e) per gli ingombranti in base ai pezzi/volumi singoli ritirati presso l'utenza;
 - f) in conformità agli ulteriori indirizzi espressi dal Consiglio di Bacino in sede di approvazione di tariffe specifiche.

Art. 14 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Raccolta

1. La Tariffa Unitaria di Raccolta è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti l'incidenza della Matrice/Vettore di Costo di raccolta e della sua effettiva fruizione da parte dell'utenza.
2. La Tariffa Unitaria di Raccolta è determinata mediante il parametro distributivo del numero di prese – ossia le singole operazioni elementari di raccolta – dei contenitori in dotazione all'utenza o il volume

standard di erogazione unitario di servizio a disposizione, adattato attraverso coefficienti che tengono conto delle diverse tipologie e volume di contenitori assegnabili all'utenza.

3. Le curve distributive sono definite tenendo conto del principio di andamento del costo non linearmente proporzionale, attenuando la variazione delle Tariffe Unitarie al crescere del parametro distributivo attribuito all'incidenza della presa effettuata su un contenitore o servizio con volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione dell'utenza. A tal fine le Tariffe Unitarie di Raccolta sono definite in base alle dotazioni volumetriche dei contenitori standard messi a disposizione, secondo un andamento che sia basato sulla progressiva e proporzionale riduzione della variazione della Tariffa Unitaria al crescere del volume di servizio messo a disposizione dell'utenza.
4. Nessun valore della Tariffa Unitaria potrà assumere proporzione lineare diretta al variare del volume di raccolta, né tantomeno assumere valori sproporzionali crescenti. Le Tariffe Unitarie e all'utenza sono calcolate secondo le formule di cui all'allegato 1.
5. La determinazione dei coefficienti di adattamento dei parametri distributivi è definita in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale secondo le regole sopra riportate.
6. Le prese possono essere determinate in relazione agli strumenti di misurazione della quantità dei rifiuti implementati dal Gestore, con le seguenti modalità:
 - a) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni per i servizi relativi alla raccolta di rifiuto residuo;
 - b) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i servizi domiciliari alle utenze non domestiche con servizio dedicato di raccolta dei rifiuti avviati a riciclo, ove attivato;
 - c) in misura semplificata, sulla base del numero di prese massime standard disponibili, per i servizi di raccolta dei rifiuti avviati a riciclo;
 - d) in misura puntuale, quantificando la numerosità delle operazioni, per tutti i servizi domiciliari di raccolta dei rifiuti [a titolo esemplificativo, prese aggiuntive rispetto allo standard disponibile (anche dovute a materiali eccedenti o a terra rispetto al volume del contenitore); prese aggiuntive dovute alla verifica e movimentazione del contenitore esposto al di fuori della giornata raccolta; servizi effettuati previa chiamata o prenotazione, compresi i servizi infruttuosi a causa dell'utente (chiamata a vuoto, impedimento all'esecuzione del servizio, ecc.)].
7. Sulle unità di Raccolta sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 2. Le soglie possono essere modificate dall'Assemblea di Bacino anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.
8. I Valori Soglia minima non sono applicati alle utenze domestiche tenute a disposizione.
9. Il numero di componenti per le utenze domestiche per la determinazione della soglia minima di raccolta del rifiuto secco residuo sarà quello risultante alla fine dell'anno solare precedente, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.

Art. 15 - Determinazione della Tariffa Unitaria di Trattamento

1. La Tariffa Unitaria di Trattamento è determinata con riferimento ai parametri e ai coefficienti riportati in allegato al presente Regolamento attraverso i relativi algoritmi. Essa si basa sul parametro caratteristico distributivo che rappresenti l'incidenza della Matrice/Vettore di Costo di Trattamento e l'effettiva fruizione da parte dell'utenza.
2. La Tariffa Unitaria di Trattamento è determinata mediante il parametro distributivo della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze ottenute durante le singole operazioni elementari di raccolta dei contenitori in dotazione all'utenza o dal volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione.
3. L'andamento della funzione distributiva della Tariffa Unitaria è direttamente proporzionale alla misurazione, progressiva, continua e lineare dei rifiuti urbani prodotti dall'utente e oggetto di applicazione Tariffaria Unitaria".
4. I parametri distributivi per la determinazione della Tariffa Unitaria di Trattamento sono i seguenti:
 - a) la quantità di rifiuto urbano residuo, che genera sempre Tariffe Unitarie a valore positivo;
 - b) la quantità di specifici flussi di rifiuti riciclabili, che genera Tariffe Unitarie a valore positivo ovvero con valore ≤ 0 .
5. La sua rappresentazione formale è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 1.

6. In relazione alla precisione strumentale dei sistemi di quantificazione ponderale, è associata a ogni operazione di pesatura almeno la pesata minima di rilevazione.
7. Sulle unità di Trattamento sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 2. Le soglie possono essere modificate dall'Assemblea di Bacino anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.
8. I Valori Soglia minima non sono applicati alle utenze domestiche tenute a disposizione, predisposte ma non utilizzate.

TITOLO SECONDO - PARTICOLARI MODALITA' APPLICATIVE DELLE TARIFFE UNITARIE

Art. 16 - Riduzione per autocompostaggio

1. Alle utenze domestiche che procedono al riciclo della frazione organica mediante autocompostaggio, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e delle norme in materia, è prevista una riduzione in sede di approvazione delle tariffe sulla componente tariffaria riferita ai rifiuti riciclabili.
2. Tale riduzione è applicata su specifica richiesta dell'utente interessato, previa presentazione di apposito atto d'obbligo secondo lo schema-tipo predisposto dal Gestore, e produce effetti secondo le regole stabilite dal successivo articolo 26.
3. La riduzione per autocompostaggio decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dalle norme in materia.
4. La sospensione o cessazione della pratica dell'autocompostaggio deve essere comunicata senza ritardo dall'utente interessato al Gestore per il ripristino del servizio di raccolta della frazione organica. In mancanza, fatta salva la sanzione per l'omessa comunicazione di variazione dell'utenza, il Gestore procederà al recupero della riduzione di cui al comma 1 proseguita senza titolo.

Art. 17 - Riduzioni per avvio a riciclo o recupero dei propri rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. La riduzione per autonomo avvio a riciclo dei propri rifiuti urbani simili da parte delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013 si attua mediante la non applicazione, anche con modalità flat o discrete, delle tariffe unitarie previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.
2. L'esenzione della quota variabile per autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti urbani simili da parte delle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 si attua mediante la non applicazione delle tariffe unitarie riferite alla quota variabile della Tariffa.
3. Ai fini della riduzione ovvero dell'esenzione di cui ai commi che precedono, l'utente è tenuto a osservare gli adempimenti previsti da ARERA e riportati nel successivo articolo 27, comma 6.
4. Qualora l'utente non provveda o non sia in grado annualmente di dimostrare l'avvio a riciclo o a recupero dei propri rifiuti urbani simili, attestandone la corretta attività di raccolta e trattamento, la relativa Quota Variabile applicata sarà ricalcolata per le annualità di riferimento utilizzando i dati in possesso del Consiglio di Bacino di Rovigo e/o del Gestore, in base all'attività svolta dall'utente, ad attività simili e/o a parametri presuntivi, secondo gli indirizzi del Consiglio di Bacino di Rovigo. La mancata o parziale comunicazione dei dati e documentazione al Gestore equivale ad omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa ai fini dell'applicazione della sanzione.
5. Sono fatti salvi tutti gli obblighi che la normativa pone a carico dei produttori, ivi compresi quello di rendicontazione dei rifiuti simili autonomamente gestiti come indicato nel successivo articolo 27, comma 7.

Art. 18 - Scuole

1. Si definiscono Scuole, ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
2. Per ciascuna Scuola lo standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è determinato secondo le modalità riportate nel Regolamento Tecnico di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti.
3. Le somme dovute dallo Stato per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei locali delle scuole statali nell'ambito dell'attività esclusivamente didattica sono determinate in via forfettaria ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto-legge n. 248/2007. Per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di attività esterne a quelle didattiche effettuate nei medesimi locali (es. mense, palestre e locali ad uso promiscuo, dormitori e convitti, centri estivi, eventi, ecc.), nonché dei costi di gestione dei rifiuti per i servizi diversi ed ulteriori dallo standard di cui al precedente comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli della Parte Seconda, Titolo Primo, del presente Regolamento.
4. Le somme erogate dallo Stato ai Comuni ai sensi del precedente comma 3, sono trasferite dai Comuni del Consiglio di Bacino di Rovigo al Gestore e sottratte dal costo che deve essere coperto con le Entrate tariffarie da Tariffa corrispettiva in conformità alla metodologia regolatoria *pro tempore* vigente.
5. Le Tariffe per la Cura del Territorio, di Accesso al Servizio, di Raccolta e di Trattamento per le scuole statali si intendono comprese nel corrispettivo definito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali in attuazione della previsione di cui all'art. 33-bis del DL n. 248/2007, fatto salvo quanto riferito ai Valori Soglia degli standard di servizio di cui allo specifico allegato al Regolamento Tecnico di gestione dei rifiuti urbani.
6. Sulle unità di Accesso al Servizio, Raccolta e Trattamento sono definiti i Valori Soglia riportati in allegato 2. Le soglie possono essere modificate dall'Assemblea di Bacino anche in sede di approvazione del Piano Tariffario annuale.

Art. 19 - Occupazioni temporanee e manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti

1. Per le occupazioni temporanee diverse da quelle del comma 2 e dai mercati di cui all'articolo 22 il servizio di raccolta differenziata è effettuato secondo le regole e con le medesime tariffe previste per le utenze fisse, ma rapportate al periodo di occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee di locali e/o aree per la realizzazione di eventi o manifestazioni aperti al pubblico regolarmente autorizzati, di durata non superiore a 30 giorni consecutivi - conteggiati dalla data di inizio a quella di fine dell'evento o manifestazione - quali sagre, spettacoli viaggianti, luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (cd. servizio ecoeventi) soggetto a tariffazione secondo le regole contenute nei successivi commi del presente articolo (cd. tariffe ecoeventi).
3. In deroga al termine di attivazione di cui al successivo articolo 26, gli organizzatori di eventi e manifestazioni di cui al comma 2, sono tenuti ad attivare l'utenza almeno 10 giorni lavorativi prima del loro inizio.
4. Il Comune in sede di rilascio di autorizzazione e/o licenza o altro atto di sua competenza necessario per la realizzazione dell'evento o manifestazione, informa gli organizzatori della necessità di attivare il servizio rifiuti e, contestualmente al rilascio di tale atto, informa per iscritto il Gestore dell'evento e/o manifestazione autorizzata. Il Comune, in caso di spettacoli viaggianti e relativi carriaggi, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento.
5. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto di legge per l'attivazione del servizio rifiuti (inizio dell'ecoevento), o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il conferimento dei rifiuti e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati (cd. periodo dell'obbligazione). In caso di mancata o ritardata restituzione dei contenitori, l'obbligazione pecuniaria si protrae fino

all'effettiva restituzione dei contenitori, anche a titolo di penale, relativamente alla tariffa di Accesso al Servizio, oltre all'eventuale quota variabile. La Tariffa è comunque dovuta anche in caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte degli organizzatori dei predetti eventi o manifestazioni, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro soggetto.

6. La Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per gli Ecoeventi riconducibili per similitudine a
7. d una unità immobiliare su un'area identificata e delimitata è determinata come segue:
 - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** è quella riferita alla classe di superficie definita in via presuntiva:
 - a) per gli ecoeventi "minor", così come definiti dal Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani, nella 1ª classe di superficie, rapportata al periodo dell'obbligazione;
 - b) per gli ecoeventi "maior", così come definiti dal Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani, nella 3ª classe di superficie, rapportata al periodo dell'obbligazione;ovvero in base ai criteri determinati dal Comitato di Bacino.
 - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** è calcolata in relazione alla tipologia di contenitori complessivamente messi a disposizione dell'utenza con l'attivazione del servizio per lo specifico evento, "minor" o "maior", ai sensi dal Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani. A tal fine le Tariffe Unitarie di Servizio sono calcolate secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 12 e 13, rapportate al periodo di obbligazione;
 - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** è calcolata in relazione al numero di prese effettuate nel singolo evento, intese come numero di volte in cui sono stati svuotati e prelevati, singolarmente o nel suo complesso, i contenitori in dotazione o dal volume standard di erogazione unitario di servizio a disposizione per lo specifico evento;
 - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** è calcolata solo con riferimento al solo vettore di costo di trattamento del rifiuto residuo, il quale incorpora anche i costi dei Vettori di Costo per i servizi riferiti alle altre frazioni di rifiuti avviati a recupero di materia, al netto dei ricavi derivanti di materiale ed energia derivanti dai rifiuti.
8. Nella determinazione della Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio si tiene conto di un parametro premiale di riduzione della Tariffa stessa in relazione alle misure di prevenzione messe in atto dall'evento mediante l'utilizzo di stoviglie lavabili. Analogamente nella determinazione della Tariffa Unitaria di Raccolta si tiene conto di un parametro premiale di riduzione della Tariffa stessa in relazione alla qualità e alla correttezza delle modalità di conferimento e di utilizzo del servizio fornito, facilitando l'erogazione del servizio medesimo.
9. Al Comitato di Bacino compete la definizione delle norme tecniche finalizzate alla definizione delle condizioni di accesso alle Tariffe premiali di cui ai precedenti commi, in relazione ai seguenti criteri:
 - la definizione di eventi a scopo di lucro ed eventi privati, ai fini della loro esclusione dai parametri premiali;
 - scelta della tipologia di stoviglie e omogeneità del loro utilizzo durante l'evento;
 - individuazione degli eventi equivalenti a quelli che utilizzano stoviglie lavabili (es. tablewareless);
 - qualità della raccolta e delle frazioni intercettate;
 - collaborazione nell'efficientamento delle modalità di raccolta;
 - definizione di iniziative di fornitura e incentivazione dell'utilizzo di stoviglie compostabili o lavabili nell'ambito delle scelte di premialità.
10. Per i casi non previsti dai precedenti commi, il Gestore procede alla quantificazione del costo del servizio a carico dell'utenza per quanto possibile sulla base delle Tariffe Unitarie delle Utenze non domestiche ovvero mediante servizi a domanda individuale ai sensi dell'articolo 24.
11. Il Gestore può richiedere il pagamento anticipato, contestuale all'attivazione del servizio, di una somma pari al preventivo del servizio offerto. In caso di preventivi inferiori a 1.000 euro, il Gestore può richiedere il pagamento anticipato, maggiorato fino al 50%. A conclusione dell'evento il gestore procederà al conguaglio rispetto ai servizi effettivamente eseguiti ed all'eventuale rimborso delle somme che dovessero risultare non dovute.
12. In caso di imbrattamento dell'area pubblica o ad uso pubblico, il Gestore effettua d'ufficio un servizio extra tariffa di pulizia dell'area a carico dell'Ecoevento.

Art. 20 - Utenza stradale

1. In caso di utenza stradale, sono attivate utenze singole per ogni soggetto obbligato ai sensi del precedente articolo 6 e che possiede o detiene a qualsiasi titolo unità immobiliari autorizzate ad utilizzare il servizio di cassonetti stradali secondo le previsioni del Regolamento tecnico di gestione del servizio.
2. Per i flussi di rifiuti soggetti a misurazione puntuale la Tariffa è calcolata come segue:
 - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** applicando i criteri di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento;
 - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** secondo le regole di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento e le soglie di cui all'allegato 2 sono parametrare al volume del vano limitatore volumetrico (20 litri);
 - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** la presa è ogni operazione di apertura del vano di limitazione volumetrico. Si applicano le regole di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento e le soglie di cui all'allegato 2 sono parametrare al volume del vano limitatore volumetrico (20 litri);
 - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** secondo le regole di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento.
3. Per le unità di Accesso al Servizio, Raccolta e Trattamento si rinvia ai Valori Soglia del servizio ordinario riportati in allegato 2.
4. Per i flussi di rifiuti non soggetti a misurazione puntuale, il Consiglio di Bacino può definire tariffe flat o discrete.

Art. 21 - Utenza non domestica unica

1. In alternativa alla previsione di cui all'articolo 6, comma 5, del presente Regolamento, nell'ipotesi in cui tutte le utenze non domestiche di un centro commerciale, artigianale e di servizi integrato si avvalgano del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei propri rifiuti urbani avviati a recupero, queste – previa richiesta di tutte le utenze del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato - possono essere riunite in un'unica utenza a nome del soggetto che gestisce i servizi comuni, avente una classe di superficie pari alla somma di tutte le aree e i locali delle singole utenze. Ove il conferimento dei rifiuti urbani simili al servizio pubblico da parte di una sola delle predette utenze venga meno, è facoltà del Gestore ripristinare la regola ordinaria di cui all'articolo 6, comma 5, del presente Regolamento.
2. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile nei confronti del Gestore per il pagamento della tariffa dovuta dall'utenza unica. In ogni caso, i soggetti obbligati di cui all'articolo 6 del presente Regolamento sono tenuti in solido tra loro al pagamento della tariffa dovuta dall'utenza unica.
3. Nel caso di omesso pagamento delle fatture emesse per l'utenza unica il Gestore, oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, del presente Regolamento, può avvalersi della facoltà di cessare l'utenza unica e attivare le utenze singole alle unità immobiliari secondo le norme di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento.
4. È fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni comunicare e aggiornare l'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati e delle unità immobiliari che compongono l'utenza unica. In caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei nominativi e/o delle unità immobiliari, il Gestore può avvalersi della facoltà di applicare la tariffa alle singole utenze secondo le norme di cui alla Parte Seconda, Titolo Primo del presente Regolamento, sulla base degli elementi, anche presuntivi (art. 2729 Codice Civile), in suo possesso.
5. È fatta salva la facoltà del Gestore, per questioni connesse al presente Regolamento, di rapportarsi comunque con i soggetti obbligati.
6. L'utenza unica di cui al presente articolo può essere utilizzata anche per i servizi e le attività svolte nell'interesse del condominio, anche per le aree concesse in uso allo stesso.

Art. 22 - Utenza Mercatale

1. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, commi 837-843, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. canone mercatale), di cui costituisce una componente.
2. Per il corrispettivo di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 il Gestore emetterà apposita fattura al Comune secondo la cadenza concordata, almeno annuale.
3. L'importo complessivo per ciascun mercato da addebitare al Comune è determinato secondo gli indirizzi del Consiglio di Bacino in relazione:
 - a) al numero di banchi o stalli di mercato;
 - b) ai servizi attivati per la gestione unitaria dei rifiuti prodotti dai banchi del mercato;
 - c) al numero di prese effettuate nel singolo mercato;
 - d) alla quantità di rifiuti prodotti dai banchi di mercato.

Art. 23 - Accesso e conferimento all'EcoCentro

1. L'accesso all'EcoCentro è soggetto a specifica tariffa quando eccede la Soglia Massima di cui all'allegato 2 al presente Regolamento ovvero quella deliberata in modifica dal Consiglio di Bacino di Rovigo anche in sede di determinazione annuale delle tariffe all'utenza.
2. La Tariffa di conferimento all'EcoCentro è calcolata:
 - a) **Tariffa Unitaria per la Cura del Territorio:** è quella già compresa applicata all'utenza;
 - b) **Tariffa Unitaria di Accesso al Servizio:** è calcolata in relazione all'attivazione del servizio;
 - c) **Tariffa Unitaria di Raccolta:** è calcolata in relazione alla numerosità degli accessi effettuati dalle utenze.
 - d) **Tariffa Unitaria di Trattamento:** il vettore di costo per il trattamento dei rifiuti avviati a recupero è incorporato nel vettore di costo per la raccolta del rifiuto residuo.
3. Per le utenze non domestiche le tariffe di accesso all'EcoCentro sono annuali, con decorrenza dalla data dell'autorizzazione.
4. È fatto salvo l'accesso gratuito qualora sia stabilito per espressa previsione di legge (es. conferimento RAEE).

Art. 24 - Servizi a domanda individuale a carattere occasionale (cd. extra-Tariffa)

1. Su richiesta dell'utente il Gestore può eseguire servizi a domanda individuale. Tali servizi sono caratterizzati da:
 - erogazione non continuativa e non ricorrente;
 - variabilità della domanda in ordine alla quantità e tipologia di servizio;
 - svolgimento con modalità apposite richieste dall'utente, anche su proposta del gestore;
 - non riconducibilità ad altri servizi stabili istituiti dal Consiglio di Bacino.
2. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e sono regolati da apposito provvedimento del Consiglio di Bacino di Rovigo in ordine alle modalità generali e ai corrispettivi applicabili in conformità alle previsioni del Contratto di Servizio vigente.
3. È consentito al Gestore esporre l'addebito del corrispettivo dei servizi di cui al presente articolo con quello della Tariffa in un unico documento di riscossione.

Art. 25 - Quantificazioni tariffarie previste da norme di legge e ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. Eventuali quantificazioni della tariffa e/o ulteriori riduzioni e/o esenzioni previste da norme di Legge, determinate in forza di criteri fissi monetari e/o proporzionali e che fanno riferimento a una

quantificazione presuntiva della Tariffa, sono applicate a specifiche Tariffe Unitarie presuntive approvate appositamente dall'Assemblea di Bacino Rovigo. Resta fermo l'obbligo dell'utente di dichiarare i requisiti di legge previsti per la specifica fattispecie, ai sensi dell'articolo 26 del presente Regolamento.

2. Il Consiglio di Bacino può deliberare specifiche riduzioni di carattere temporaneo al fine di incentivare, in un'ottica di sussidiarietà, la realizzazione da parte delle utenze di infrastrutture per la raccolta differenziata conformi al Regolamento tecnico di gestione (es. isola condominiale).

PARTE TERZA RAPPORTI TRA GESTORE ED UTENTI

Art. 26 - Comunicazione obbligatoria

1. I soggetti tenuti al pagamento della Tariffa di cui al precedente articolo 6 hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al verificarsi dei presupposti nonché, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Le richieste di variazione e di cessazione devono essere inviate entro 90 giorni dalla data in cui è avvenuta la variazione o cessazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in relazione alla restituzione delle attrezzature per la raccolta differenziata. Dette comunicazioni devono avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o procedure rese disponibili dal Gestore anche in forma elettronica e via web.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale (persona fisica o legale rappresentante) ovvero da uno degli obbligati in solido o altra persona appositamente incaricata munita di apposita delega o in alternativa, se presentate attraverso sistemi informatici, corredate dalla copia del documento di identità. Della presentazione è rilasciato apposito riscontro, se richiesto.
3. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione/scheda di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla Tariffa rimangono invariate. Non necessita di apposita comunicazione, per i soggetti residenti, la variazione del solo numero degli occupanti.
5. Gli effetti generati dalle variazioni che intervengono in corso d'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso) decorrono dal momento del loro verificarsi, fatto salvo quanto previsto nel comma che segue, e vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile con conguaglio.
6. Le comunicazioni che importano la sospensione, cessazione e/o riduzione della Tariffa, fatto salvo quanto previsto in merito alla restituzione dei contenitori all'articolo 7, comma 2, producono effetto dal giorno dell'evento denunciato se la richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1. Se presentata oltre tale termine produce effetto dal giorno della presentazione.
7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali nuovi elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
8. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione al Gestore per l'attivazione del servizio rifiuti ed il pagamento della Tariffa.
9. Nell'ipotesi di compresenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza (articolo 10, comma 1, lett. f) del presente Regolamento), la comunicazione di cui al comma 1, deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento della Tariffa.

Art. 27 - Comunicazioni obbligatorie in casi particolari

1. I soggetti che in conformità all'articolo 11, commi 5 e 6, presentano al Gestore la domanda di riduzione della classe di superficie, devono, a pena di decadenza, allegare alla stessa la planimetria aggiornata dell'utenza evidenziando le superfici delle aree produttive artigianali o industriali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e idonea documentazione riferita alla gestione dei rifiuti speciali (a titolo esemplificativo, MUD, registri di carico e scarico, formulari). La domanda di riduzione deve essere presentata entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le utenze che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di provare la produzione dei rifiuti speciali in via prevalente e continuativa mediante idonea documentazione (a titolo esemplificativo, MUD, registri di carico e scarico, formulari) da presentare al Gestore, su richiesta dello stesso Gestore o del Consiglio di Bacino. Nel caso in cui dalle verifiche compiute dal Gestore non risulti la corrispondenza tra comunicazione e situazione di fatto, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta.
2. Le utenze non domestiche che intendono avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, comma 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono fatte salve eventuali diverse previsioni di legge.
3. L'efficacia della comunicazione è subordinata alla restituzione delle attrezzature avute in dotazione per la raccolta dei rifiuti, da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dalla decorrenza dell'opzione a cura dell'utente ovvero, su sua richiesta, dal Gestore.
4. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione ex DPR 445/2000, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, con preavviso di 60 giorni. Una diversa decorrenza può essere concordata col Gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
6. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione dal precedente articolo 26. Anche in tale ipotesi l'utente è tenuto restituire al Gestore le attrezzature per la raccolta dei rifiuti simili autonomamente avviati a riciclo ovvero a richiederne il ritiro al Gestore secondo le modalità e i tempi già indicati al precedente comma 2 (ultimo periodo).
7. Ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico (Quota Variabile), le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico, sono tenute a presentare al Gestore la idonea documentazione attestante la quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente in conformità ai tempi e alle modalità stabilite da ARERA. Il termine attualmente previsto è il 31 gennaio di ciascun anno, mentre il dettaglio della documentazione da presentare è indicato nell'articolo 3, comma 2, della deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15.

8. In conformità alle previsioni contenute nei comma 3 e 4 dell'articolo 6-bis del vigente Piano regionale (approvato con D.G.R.V. 988/2022, per la rendicontazione dei flussi di rifiuti simili, sia nell'ipotesi di cui all'articolo 238, comma 10, D.lgs. 152/2006 sia nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 649, secondo periodo, Legge 147/2013, le utenze non domestiche che non conferiscono i propri rifiuti simili al Gestore del servizio pubblico o il gestore dalle stesse delegato (trasportatore o impianto) devono comunicare all'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV i dati e le informazioni relative a tali flussi tramite apposito applicativo o specifica comunicazione. In particolare, vanno comunicati: produttore, tipologia di rifiuto, quantitativo, impianto di destino.
Fino alla definizione a livello nazionale delle modalità operative di rendicontazione dei flussi dei rifiuti simili o dell'implementazione di apposito applicativo, in via transitoria il Gestore, con specifico accordo con l'utenza non domestica, può provvedere alla rendicontazione di tali flussi. In tali casi resta l'esclusiva responsabilità dell'utenza non domestica interessata in ordine alla veridicità e correttezza dei dati comunicati e tale servizio non deve comportare maggiori oneri a carico del servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
10. I costi delle attività connesse alla gestione delle fattispecie di cui al presente articolo saranno oggetto di apposite tariffe addebitate agli utenti interessati secondo gli indirizzi del Consiglio di Bacino.

Art. 28 - Controllo

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui ai precedenti articoli e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (ad es., pratica del compostaggio domestico, anomali mancati conferimenti ecc.).
2. A tal fine il Gestore ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, eventuali contratti di locazione e/o altra documentazione utile, nonché a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) richiedere all'Amministratore di condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni, in presenza di utenze aggregata o unica, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari;
 - c) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni aderenti al Consiglio di Bacino di Rovigo e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - d) richiedere a uffici pubblici o a enti pubblici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
 - e) accedere, previo consenso dell'interessato, agli immobili ove è ubicata l'utenza.
3. Per l'espletamento dell'attività di controllo il Gestore può avvalersi di personale proprio ovvero di organi istituzionalmente preposti al controllo (ad esempio, Polizia locale, Ispettori Ambientali specificatamente istituiti, etc.). Del mancato rispetto del presente Regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne faccia esplicita richiesta.
4. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra apposita comunicazione all'utenza. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore applica la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione.

6. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Gestore sulla base degli elementi, anche presuntivi (art. 2729 Codice Civile), in suo possesso.
7. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Consiglio di Bacino e/o il Gestore potranno promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione. A tal fine potranno essere approvate dal Consiglio di Bacino, per periodi di tempo limitati, specifiche procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente.

Art. 29 - Riscossione ordinaria

1. Il Gestore conforma le modalità di fatturazione della Tariffa, e le relative scadenze nei pagamenti, alle determinazioni di ARERA.
2. Il Gestore provvede alla riscossione ordinaria della Tariffa nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni tra quelli previsti dalla vigente normativa.
3. Le fatture sono inviate al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate ovvero tramite posta elettronica, posta certificata o altri sistemi digitali.
4. Il Gestore organizza le proprie attività al fine di garantire all'utente di regola 30 (trenta) giorni tra la data di emissione del documento contabile e la data di scadenza per il pagamento.
5. Il Gestore incassa le somme dovute a titolo di Tariffa rifiuti su propri conti individuando ed indicando in fattura i canali di versamento utilizzabili quali, a titolo esemplificativo, il bollettino di conto corrente postale, la domiciliazione bancaria o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali in coerenza con la vigente normativa.
6. In caso di importi inferiori ai costi di riscossione, da determinarsi nel tempo con provvedimento del Consiglio di Bacino, il Gestore ha facoltà:
 - a) in caso di continuità nell'erogazione del servizio: di addebitare l'importo nella prima fattura utile successiva;
 - b) in caso di cessazione del servizio: di non procedere al recupero della somma.
7. In prima applicazione, i costi di riscossione sono determinati nella misura pari a Euro 10,00.
8. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale. Parimenti il Gestore può ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale nell'ipotesi in cui l'utenza sia oggetto di una procedura concorsuale. È facoltà del Gestore ripristinare i servizi solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
9. Il Consiglio di Bacino potrà deliberare l'istituzione di un deposito cauzionale da parte degli utenti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della Tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente Regolamento.

Art. 30 - Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato o parziale pagamento delle somme richieste in via bonaria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni tra quelli previsti dalla vigente normativa.

Art. 31 - Interessi e spese

1. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza indicato in fattura saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:

- a) per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - b) per le utenze non domestiche: con applicazione degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.
2. In fase di riscossione ordinaria, il Gestore applica, oltre agli interessi di mora di cui al comma precedente, una indennità a copertura dei costi amministrativi di recupero del credito in misura pari al:
 - 4% dell'importo in caso di versamento tra il 31° e il 90° giorno successivo a quello del termine di pagamento indicato in fattura;
 - 8% dell'importo in caso di versamento oltre il 90° giorno successivo a quello del termine di pagamento indicato in fattura.
 3. Sono altresì addebitate all'utenza le spese degli eventuali solleciti e messe in mora della riscossione ordinaria, nonché le spese di recupero coattivo.
 4. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della Tariffa sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.
 5. Il Gestore non procede all'applicazione di interessi e indennità di mora per i periodi in cui siano state riscontrate situazioni generalizzate di ritardi nella consegna dei documenti.

Art. 32 - Dilazioni del termine di pagamento e rateizzazioni di pagamento

1. Il Gestore può concedere dilazioni del termine o rateizzazioni di pagamento sulle somme spettanti.
2. Salve specifiche previsioni di ARERA e indirizzi del Comitato di Bacino, in caso di dilazione o rateizzazione concessa su fatture non ancora scadute alla data della richiesta, sugli importi dilazionati o rateizzati sono applicati gli interessi di cui al comma 1 del precedente articolo.
3. Salve specifiche previsioni di ARERA e indirizzi del Comitato di Bacino, in caso di dilazione o rateizzazione concessa su fatture scadute alla data della richiesta, su tutti gli importi dilazionati o rateizzati sono applicati gli interessi di cui al comma 1 e, se maturate alla data della richiesta, le indennità e le spese di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo.

Art. 33 - Rettifiche e rimborsi

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento contabile utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento contabile o la data di emissione del primo documento contabile utile non consenta il rispetto del termine di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. Parimenti il Gestore provvede al rimborso all'utente nel caso di pagamenti eccedenti le somme dovute effettuati per errore dall'utente.
5. Il Gestore ha facoltà di compensare le somme dovute all'utente con eventuali altri insoluti imputabili all'avente diritto il rimborso.
6. Salvo diversa previsione di ARERA, non si procede al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai costi di gestione del rimborso stesso.

7. Il diritto al rimborso dell'utente si prescrive nel termine di legge, decorrente dal versamento della somma non dovuta: la richiesta di rimborso deve essere motivata e documentata.
8. Nel caso di sospensione, superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, del servizio per motivi non imputabili al Gestore, quali per esempio vertenze sindacali, imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, agli utenti verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella Carta dei servizi.

PARTE QUARTA SANZIONI E PENALI

Art. 34 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento costituiscono un illecito amministrativo e sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 30,00 e un massimo di € 180,00, salvo per le seguenti fattispecie per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 30,00	€ 180,00
Omessa attivazione/cessazione utenza	€ 75,00	€ 500,00
Dichiarazione non veritiera (fatto salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni non veritiere ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000)	€ 150,00	€ 500,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la Tariffa	€ 50,00	€ 300,00

3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fini dell'estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le violazioni per le quali, il Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della medesima legge n. 689/1981, stabilisca un diverso importo.
5. Le entrate derivanti dalle sanzioni sono conteggiate in detrazione degli oneri di funzionamento del Consiglio di Bacino.

Art. 35 - Penali

1. Il Consiglio di Bacino, in sede di determinazione delle Tariffe, può stabilire a titolo di penale, a copertura dei costi amministrativi e/o operativi e/o di controllo conseguenti ad inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento e al Regolamento tecnico di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) tariffe maggiorate;
 - b) tariffe specifiche.
2. In caso di irrogazione di sanzione per abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti da parte delle autorità competenti, il Gestore è autorizzato ad applicare al trasgressore che sia anche utente, a titolo di penale, per i danni causati dal mancato conferimento dei rifiuti e per i maggiori oneri causati dai conferimenti difformi rispetto a quanto previsto dal "Regolamento di Bacino per il servizio di gestione

dei rifiuti”, una somma pari a 6 svuotamenti del contenitore del rifiuto urbano residuo ordinario (120 litri).

3. A tale fine, le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo trasmettono al Gestore i nominativi dei soggetti ai quali è stata contestata l’infrazione per abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti irrogata dal proprio servizio di Vigilanza ovvero da altri Enti preposti al controllo (Polizia locale, Carabinieri ecc.) e di cui venga a conoscenza. Tale comunicazione varrà altresì come ordine di servizio nei confronti del Gestore, affinché, mediante i servizi già svolti (ad esempio, servizio netturbino di quartiere), dia seguito nel minor tempo possibile al ripristino dello stato dei luoghi, al fine di evitare ulteriore pregiudizio alle aree oggetto di abbandono o deposito incontrollato e/o difforme di rifiuti.
4. Nel caso in cui sia accolta l’opposizione alla sanzione promossa dal soggetto trasgressore, l’importo a titolo di penale verrà annullata dal Gestore, che dovrà procedere al rimborso della somma a tal titolo eventualmente incassata.

PARTE QUINTA NORME TRANSITORIE

Art. 36 - Periodo transitorio

1. La transizione dalla previgente metodologia di calcolo dell’articolazione tariffaria all’utenza alla metodologia di cui al presente Regolamento è ispirata, in conformità alla previsione del Piano d’ambito (capitolo I.7, p. 9), al principio di gradualità e deve concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Art. 37 - Valori soglia di unità di servizio durante il periodo transitorio

1. Per il primo anno di applicazione del Regolamento e/o per l’intero periodo del periodo transitorio, si applicano i seguenti valori soglia di unità di servizio, in luogo di quelli indicati nell’allegato 2. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano i valori soglia di cui all’allegato 2.
2. Per il rifiuto urbano residuo la soglia minima di Raccolta delle utenze domestiche è determinata in base al numero di abitanti più 2 (su parametro volume 120 litri e proporzionalmente ai volumi assegnati per contenitori caratterizzati da volumi minori).
3. Per i rifiuti ingombranti la soglia massima di Raccolta è di n. 2 prese: ciascuna presa ha un limite massimo di 5 pezzi e comunque un massimo complessivo di 2 mc. Richieste di prese o volumi eccedenti la soglia massima saranno gestite ai sensi dell’art. 24.
4. In un’ottica di gradualità dell’implementazione del nuovo sistema tariffario, per i primi tre mesi di applicazione del presente Regolamento, gli svuotamenti del rifiuto secco residuo non sono conteggiati ai fini tariffari.

Art. 38 - Utenza stradale

1. Le modalità applicative delle tariffe di cui all’articolo 20 sono subordinate alla durata del servizio di raccolta stradale come prevista dal Piano d’Ambito.

Art. 39 - Rifiuti assorbenti

1. Fino alla predisposizione di modalità operative da parte del Gestore che permettano il conferimento separato e la misurazione puntuale dei rifiuti assorbenti prodotti dall’utenza, ai soggetti che richiedono,

in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino, il servizio dedicato di raccolta di tale tipologia di rifiuti, ai fini della quantificazione dei rifiuti prodotti non sono conteggiati gli svuotamenti eccedenti la soglia minima.

2. Successivamente all'implementazione di un sistema di conferimento separato, misurabile puntualmente, di tale frazione di rifiuti, è facoltà del Consiglio di Bacino prevedere eventuali apposite tariffe, anche agevolate.

Art. 40 - Regole speciali per il calcolo della Tariffa in sede di prima applicazione

1. Per il primo anno di applicazione della Tariffa è facoltà del Consiglio di Bacino approvare, per la copertura dei costi di pertinenza della parte fissa, apposite tariffe definite mediante l'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, coerenti con la disciplina delle Matrici di costo come disciplinate dal presente Regolamento, e tenendo conto dei parametri e dei coefficienti di cui al DPR n. 158/99.
2. In presenza di problematiche sui dati ricevuti o rilevati, per il periodo strettamente necessario e comunque al massimo per il primo semestre di applicazione della Tariffa, è facoltà del Consiglio di Bacino approvare, anche per la copertura dei costi di pertinenza della parte variabile, apposite tariffe con le modalità di cui al comma che precede.
3. Per la fatturazione all'utenza, nel primo anno di applicazione della tariffa, il Gestore potrà utilizzare i dati quali risultanti dalle banche dati fornite dai comuni.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Contenzioso e autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva appartiene al Giudice Ordinario.
2. Il Gestore agisce in conformità alla Carta dei Servizi e ai provvedimenti di ARERA nei rapporti con gli utenti.
3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.
4. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto.
5. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e seguenti del Codice Civile, il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione e, in caso di giudizio pendente, anche tenendo conto della probabilità di soccombenza.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero dal 1° gennaio degli anni solari successivi, nei comuni del Consiglio di Bacino nei quali è stata effettuata la consegna massiva dei contenitori per il secco residuo secondo le previsioni del Piano d'Ambito: l'individuazione di tali comuni è effettuata dall'Assemblea di Bacino anche in occasione di approvazione delle tariffe.

Art. 43 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative, regolamentari e regolatorie vigenti in materia di finanziamento del servizio rifiuti

mediante la Tariffa avente natura corrispettiva, in particolare l'art. 1, comma 641 e ss., della Legge 147/2013, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 e dei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Successive integrazioni e/o modificazioni legislative e/o regolamentari e/o regolatorie nella materia oggetto del presente Regolamento, in conformità agli indirizzi del Consiglio di Bacino, costituiscono automatica integrazione o modificazione delle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

**PARTE SETTIMA
ALLEGATI**

ALLEGATO I – STRUTTURA GENERALE DI CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE E DELLE TARIFFE ALL’UTENZA

La struttura Tariffaria all’utenza è rappresentata in via formale come segue:

$$T_a = T_C + \sum_{S=1}^n T_S + \sum_{R=1}^n T_R + \sum_{T=1}^n T_T$$

con:

T_a = Tariffa dell’utenza per l’anno a

T_C = Tariffa per la Cura del Territorio prevista per l’utenza

$\sum_{S=1}^n T_S$ = somma delle Tariffe di Accesso al Servizio attivate dall’utenza

$\sum_{R=1}^n T_R$ = somma delle Tariffe di Raccolta per i servizi attivati dall’utenza

$\sum_{T=1}^n T_T$ = somma delle Tariffe di Trattamento per i servizi attivati dall’utenza

n = numero dei servizi attivati dall’utenza, con $n \geq 1$ (1 = servizio base, rifiuto residuo)

$T_C + \sum_{S=1}^n T_S$ = quota fissa dell’utente

$\sum_{R=1}^n T_R + \sum_{T=1}^n T_T$ = quota variabile dell’utente

In via generale, il calcolo delle Tariffe Unitarie è effettuato secondo la seguente regola formale generale:

$$TU_i = \frac{VdC_i}{\sum_{i=1}^N P_i^{exp}}$$

con:

TU_i = Tariffa Unitaria i-esima

VdC_i = Vettore di Costo i-esimo

P_i = Parametro distributivo dei costi:

Componente Tariffaria	Parametro distributivo
Cura del Territorio	Utenze Domestiche: numero di abitanti Utenze Non Domestiche: classi di superficie

Componente Tariffaria	Parametro distributivo
Accesso al Servizio	Volumi contenitori o standard di servizio (litri)
Raccolta	Numero di Prese
Trattamento	Quantità (kg)

exp = esponente <1. Per la sola Tariffa Unitaria di Trattamento $exp = 1$

N = Tariffe Unitarie i-esime approvate verso l'utenza

In via generale, la Tariffa applicata all'utenza è quindi effettuata secondo la seguente regola formale generale:

$$T_i = TU_i \cdot P_i^{exp}$$



ALLEGATO 2 – VALORI SOGLIA DI UNITA' DI SERVIZIO

Servizio ordinario	Tipo soglia	Utenza Domestica = D Non Domestica = ND	Soglia Tariffa di Accesso al Servizio	Soglia Tariffa di Raccolta	Soglia Tariffa di Trattamento
Rifiuto Residuo	minima	D	contenitore 120 litri	n. prese contenitori da 120 litri = n. abitanti + 1	q = (soglia minima raccolta) x V contenitore x kpeso
				n. prese contenitori minori di 120 litri = (n. abitanti + 1) x 120/volume contenitore (in lt) con arrotondamento a unità	
		ND		n. prese contenitori da 120 litri = 4	
				n. prese contenitori minori di 120 litri = 4 x 120/volume contenitore (in lt)	
Vetro	massima	D/ND	contenitore 120 litri	pari alla frequenza standard vigente nella zona	
Plastica Metalli	massima	D / ND (sacchi)	4 sacchi da 100 litri per turno	pari alla frequenza standard vigente nella zona	
	massima	ND (contenitore)	contenitore 120 litri	pari alla frequenza standard vigente nella zona	
Carta	massima	D/ND	contenitore 120 litri	pari alla frequenza standard vigente nella zona	
Umido	massima	D / ND	contenitore 22-25 litri	pari alla frequenza standard vigente nella zona	q = (prese aggiuntive) x V contenitore x kpeso
Vegetale	massima	D / ND	nessun servizio (soglia 0)	pari alla frequenza standard vigente	
EcoCentro	massima	D	compresa nella Tariffa di Accesso al Servizio del rifiuto residuo	52 accessi	
	massima	ND	nessun servizio (soglia 0)	12 accessi	
Ingombranti	massima	D / ND	nessun servizio (soglia 0)	2 mc fino a 5 pezzi	

* Scuole: per servizi oltre lo standard di regolamento si applicano le soglie delle utenze non domestiche